

IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>

n. 8 - giugno 2013

IMPORRE O INVITARE? LE POLITICHE DI
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ALLA
RICERCA DI UN'IDENTITÀ EUROPEA

Anna Carobolante
Giovanni Esposito

IMPORRE O INVITARE? LE POLITICHE DI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* ALLA RICERCA DI UN'IDENTITÀ EUROPEA

Anna Carobolante

Consulente legale presso l'associazione "Si Può Fare Ora"

Giovanni Esposito

Dottorando in Scienze gestionali presso HEC-École de Gestion de l'Université de Liège

Questa ricerca prende le mosse dal successo della "etichetta" di Responsabilità Sociale d'Impresa, e si propone di fornire una lettura di tale concetto nel contesto istituzionale dell'Unione europea.

Poiché l'approccio dell'UE ricalca evidentemente il percorso intrapreso dalle Nazioni Unite, particolare attenzione sarà dedicata agli impegni assunti dalla Commissione nella Comunicazione del 2011, concretizzatisi nella recente adozione di alcune Linee guida in tema di Business and Human Rights; tali iniziative verranno inoltre messe in relazione alla politica della Commissione in tema di protezione dei diritti fondamentali.

La descrizione di alcuni esempi concreti, tratti da interrogazioni parlamentari vertenti su questioni relative alla RSI, aiuterà poi a illustrare il ruolo svolto dal Parlamento europeo nell'elaborazione della linea politica dell'UE, e a chiarire quale siano le possibili direttrici di sviluppo per queste politiche.

The authors take as starting point the success of the Corporate Social Responsibility "label", in order to analyse such concept within the EU context.

As the EU approach to CSR follows closely the path tracked by the UN, special attention will be given to the commitments undertaken by the European Commission in its 2011 Communication, which led to the recent adoption of EU-endorsed Guidelines on Business and Human Rights; such initiatives will also be examined against the Commission's policy on fundamental rights.

Some concrete examples drawn from parliamentary questions on matters related to CSR, will help illustrate the role of the European

Parliament in shaping a EU position on such issues, as well as give some insights into the developments in the EU policy on CSR.

Sommario

Introduzione

1. Il ruolo della Commissione europea verso il comportamento etico d'impresa
 - 1.1. Il Libro verde del 2001 e la dimensione istituzionale della responsabilità sociale d'impresa
 - 1.2. Un'agenda fitta di impegni: la Comunicazione del 2011
 - 1.3. Spunti per una riflessione critica: quale ruolo per la Commissione nel richiamare le imprese al rispetto dei diritti fondamentali
 2. La RSI nel dialogo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione
 - 2.1. I gruppi parlamentari
 - 2.2. La posizione della Commissione: la RSI in prospettiva storica
 3. Conclusioni
- Appendice quantitativa

Introduzione

La Responsabilità Sociale di Impresa (RSI, o nell'espressione inglese *Corporate Social Responsibility*, CSR) rientra senza dubbio fra i temi maggiormente discussi a livello tanto di società civile quanto istituzionale. Tra le ragioni alla base dell'interesse nei confronti della RSI può ravvisarsi il suo carattere di compromesso e di mediazione tra due posizioni che hanno caratterizzato – e tuttora caratterizzano – la storia più recente: quella propria dello stato e quella del mercato. Lungo quest'antitesi, non si è soltanto levata la struttura organizzativa delle scienze sociali moderne¹ (scisse tra lo studio del politico, del sociale e dell'economico), ma anche e soprattutto le relazioni di potere che hanno marcato la storia della seconda metà del Novecento. Secondo quest'antitesi, alla mano invisibile del mercato si contrappone usualmente l'intervento correttivo dello Stato². Il libero mercato con i suoi meccanismi istituzionali ricomponne il *puzzle* dell'eterogenesi dei fini³, abbinando non intenzionali conseguenze di positiva portata sociale ad azioni intenzionali orientate al perseguimento dell'utilità personale: esso è, dunque, pensato come quello spazio della vita sociale in cui sono perseguiti gli scopi idiosincratici degli individui, e il contratto ne è lo strumento principale di regolazione. Diversamente, lo stato interviene sui meccanismi istituzionali del mercato, correggendoli secondo criteri convenuti di giustizia sociale. Di fatto, quando il mercato produce disfunzioni allocative, lo stato interviene attraverso l'azione politica e per mezzo della legge generale e astratta. A tal riguardo, «*il pensiero liberale enfatizzerà di più il pilastro del mercato, cercando di mantenere lo Stato entro in confini dello "Stato minimo"; il pensiero socialista tenterà l'operazione opposta*»⁴. Secondo questa visione dualistica dell'organizzazione della società, l'ordine sociale si

¹ WALLERSTEIN, *La scienza sociale: come sbarazzarsene. I limiti dei paradigmi ottocenteschi*, Il Saggiatore, Milano, 1995.

² Si veda a tal riguardo: BÉNABOU, TIROLE, *Individual and Corporate Social Responsibility*, in *Economica*, 77, 2010, 1-19.

³ L'espressione eterogenesi dei fini fu coniata dal filosofo e psicologo empirico Wilhelm Wundt e descrive quel campo di fenomeni nei quali si osservano conseguenze non intenzionali di azioni intenzionali: WUNDT, *Ethik*, 1886, 266. Dello stesso autore si veda anche *System der Philosophie*, 1889, I, 326; II, 221 ss.

⁴ BRUNI, ZAMAGNI, *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, Il Mulino, Bologna, 2004, 7-8.

regge su due elementi cardine: la legge e il contratto⁵. Secondo questa visione, a metà fra la legge dello stato e il contratto tra privati si pone il discorso sulla responsabilità sociale d'impresa. È, infatti, su base volontaristica, andando oltre ogni suo obbligo legale e contrattuale, che l'impresa decide di sacrificare parte dei propri profitti in nome dell'interesse sociale. In questa circostanza, gli operatori economici si sostituiscono ai governi eletti imponendosi dei comportamenti che oltrepassano la condotta richiesta dalla legge. Secondo gli economisti Bénabou e Tirole, nel fare ciò gli operatori economici possono essere spinti da due ragioni. La prima riposa sulla promozione di valori che non trovano espressione nel patrimonio legislativo già a loro disposizione. La seconda è legata ai fallimenti dei governi, che non riescono a dare piena attuazione ai propri programmi⁶. Gli autori riconducono simili fallimenti a tre cause: 1) l'influenza esercitata da gruppi d'interesse che, intercettando l'operato del governo, inibiscono gli interventi correttivi sull'economia; 2) limiti giurisdizionali, legati dunque all'impossibilità di far applicare la legge in sfere caratterizzate da autonomia sovrana; 3) gli elevati costi di transazione derivanti dal disciplinare, attraverso lo strumento della legge, specifiche dinamiche della vita di impresa come, ad esempio, il rispetto delle condizioni di lavoro o gestioni dispendiose da parte del corpo manageriale⁷.

Il farsi carico di obblighi esterni all'attività d'impresa comporta un aumento nei costi di produzione, senza, tuttavia, essere necessariamente sinonimo d'inefficienza. Infatti, l'adozione di strategie

⁵ BRUNI, ZAMAGNI, *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit. Si veda anche BRUNI, *L'Impresa civile. Una via italiana all'economia di mercato*, Università Bocconi Editore, 2009.

⁶ Si può inoltre osservare che, con riferimento a simili scenari assume particolare rilevanza il rapporto, ampiamente descritto da certa dottrina, fra lo sviluppo (anche a livello normativo) del terzo settore e l'implementazione del principio di sussidiarietà, laddove «il "nuovo orizzonte" della sussidiarietà ha reso chiaramente residuale il ruolo dell'intervento pubblico, chiamato a operare solo laddove non vi sia disponibilità da parte del privato oppure lo standard offerto da quest'ultimo non raggiunga il livello essenziale stabilito dallo Stato» in BOVA, ROSATI, *Il terzo settore e l'impresa sociale. Sostegni e sfide per il welfare state?*, Apes, Roma, 2009, p. 22. Al riguardo, si vedano anche FIORENTINI, *Impresa sociale e sussidiarietà. Dalle fondazioni alle spa; management e casi*, Franco Angeli Editore, Milano, 2006 e GIORIO, *Impresa sociale, crisi e sussidiarietà*, in Osservatorio Isfol, 1(2011), n. 3-4, 45-55.

⁷ BÉNABOU, TIROLE, *Individual and Corporate Social Responsibility*, cit.; KITZMUELLER, *Economics and Corporate Social Responsibility*, Mimeo, European University Institute, 2008.

di RSI può anche determinare un vantaggio competitivo⁸, grazie agli incrementi di valore aggiunto che il prodotto incorpora quando viene realizzato da imprese che hanno intrapreso comportamenti socialmente responsabili⁹. Di fatto, la sensibilità, da parte del consumatore, verso l'acquisto di beni prodotti "responsabilmente" può accrescere la sua disponibilità a pagare per simili prodotti, in tal modo consentendo alle imprese socialmente responsabili di estrarre un prezzo maggiore rispetto a quelli di mercato¹⁰. Analogamente, l'incorporazione della RSI nella strategia d'impresa può influire positivamente sulla capacità dell'impresa di ritagliare, oppure corroborare proprie fette di mercato, destinate ad allargarsi in maniera proporzionale alla parte di consumatori sensibili all'acquisto di beni prodotti "responsabilmente"¹¹. Inoltre, la diffusione di mercati "responsabili" può contribuire ad accelerare i processi d'innovazione, orientando lo sviluppo di nuovi prodotti verso le esigenze emergenti dall'interazione tra impresa e *stakeholders*¹².

In ambito accademico, l'apertura del dibattito sulla CSR si fa risalire alla seconda metà del XX secolo, più precisamente al momento in cui fu pubblicata la celebre opera di H.R. Bowen dal titolo *Social Responsibilities of the Businessman*¹³. Partendo da questo caposaldo nella dottrina della responsabilità sociale d'impresa, numerose defini-

⁸ Si veda, al riguardo LANKOSKI, *Corporate responsibility activities and economic performance: a theory of why and how they are connected*, in *Business Strategy and the Environment*, 17, 2008, 536-547. SMITH, *Making the case for the competitive advantage of Corporate Social Responsibility*, in *Business Strategy Series*, 8(3), 2007, 186-195. WADE, *Easy being green*, in *Risk Management*, 52, 2005, 10-16.

⁹ GARRIGA, MELÉ, *Corporate Social Responsibility theories: mapping the territory*, in *Journal of Business Ethics*, 53, 2004, 51-71.

¹⁰ BERGER, STEURER, KONRAD, MARTINUZZI, *Raising for CSR in EU member States: overview of government initiatives and selected cases. Final Report to the High-Level Group on CSR*, 2007.

¹¹ BERGER, STEURER, KONRAD, MARTINUZZI, *Raising for CSR in EU member States: overview of government initiatives and selected cases. Final Report to the High-Level Group on CSR*, cit.

¹² PORTER, KRAMER, *Strategy and society. The link between competitive advantage and corporate social responsibility*, in *Harvard Business Review*, 84 (12), 2006, 78-92.

¹³ GARRIGA, MELÉ, *Corporate Social Responsibility theories: mapping the territory*, cit.

zioni e teorie sono andate stratificandosi nel tempo¹⁴ allo scopo di comprendere e sistematizzare un corpo coerente di conoscenze nella materia: si tratta, infatti, di un concetto particolarmente eclettico, caratterizzato da confini non chiari e da differenti approcci di studio, molto spesso caratterizzati da interdisciplinarietà¹⁵. Il punto di cesura fra i vari approcci analitici esistenti risiede nella prospettiva che si decide di adottare nello studio della RSI. Conseguentemente, le principali teorie elaborate al riguardo enfatizzano diverse dimensioni nell'analisi delle interazioni tra l'impresa e l'ambiente circostante: dimensione economica, politica, integrazione sociale ed etica¹⁶: lungo queste quattro linee direttrici si possono identificare altrettanti gruppi di teorie¹⁷. Le cosiddette teorie strumentali considerano l'impresa come un mezzo di creazione di ricchezza e privilegiano l'aspetto economico. Secondo tale approccio, ogni impegno di natura sociale da parte dell'impresa è accettabile fintantoché questo è compatibile con gli obiettivi di produzione di ricchezza monetaria¹⁸. L'approccio seguito dalle teorie politiche, invece, fa notare che l'impresa è parte integrante della società e che, grazie alle risorse a sua disposizione, ha la capacità di influire sull'ambiente circostante. Ciò le conferisce, dunque, un potere dalla rilevanza politica che la porta non soltanto ad accettare i propri diritti e doveri, legalmente individuati, ma anche a intraprendere azioni aventi un impatto sociale¹⁹. Per quanto riguarda il gruppo delle

¹⁴ DAHLSTRUD, *How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions*, in *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 15 (1), 2008, 1-13.

¹⁵ CARROLL, *Social issues in management research*, in *Business and Society*, 33(1), 1994, 5-25.

¹⁶ GARRIGA, MELÉ, *Corporate Social Responsibility theories: mapping the territory*, cit. Si veda anche PARSONS, *An outline of the Social System*, in PARSONS, SHILS, NAEGLE, PITTS, *Theories of society*, Free Press, New York, 1961.

¹⁷ GARRIGA, MELÉ, *Corporate Social Responsibility theories: mapping the territory*, cit.

¹⁸ Tale approccio affonda le sue radici nella visione del celebre economista Milton Friedman, che espose le sue idee al riguardo in FRIEDMAN, *The social responsibility of business is to increase its profits*, in *New York Times Magazine*, 13.09.1970, 32-33.

¹⁹ Riguardo a tale approccio si vedano i lavori di Keith Davis in materia di "Corporate Constitutionalism": DAVIS, *Can business afford to ignore corporate social responsibilities?*, in *California Management Review*, 2, 1960, 70-76. DAVIS, *Understanding the social responsibility puzzle*, in *Business Horizons*, 10 (4), 1967, 45-51. DAVIS, *The case for and against business assumption of social responsibilities*, in *Academy of Management Journal*, 16, 1973, 312-322. Sempre rispetto alle teorie

teorie integrative, vale la convinzione che le imprese dipendono dalla società per quanto riguarda la loro esistenza, continuità e crescita e, per tale ragione, l'impatto sull'ambiente circostante rientra tra gli aspetti da considerare nelle dinamiche gestionali della stessa. Sulla base di questa prospettiva, le dimensioni esterne da integrare nell'attività d'impresa variano secondo i valori dominanti nella società in un dato contesto spazio-temporale²⁰. Infine, le teorie etiche²¹ spiegano l'interazione tra impresa e società in rapporto ai modelli etici prevalenti, i quali s'impongono sulle organizzazioni di mercato inducendole a seguire quei comportamenti che sono in linea con criteri di giustizia generalmente condivisi.

Questo articolo non intende percorrere alcuna delle strade tracciate dalle quattro matrici teoriche sopra esposte, ma bensì propone un'analisi della RSI così come definita all'interno dell'ordinamento dell'Unione europea, concentrandosi successivamente sul significato che tale concetto ha assunto nell'ambito del dibattito interistituzionale tra la Commissione e il Parlamento europeo. A differenza degli approcci teorici in precedenza individuati, la nostra analisi non si concentra sulle dinamiche gestionali dell'impresa in rapporto all'ambiente circostante, bensì riguarda la dimensione istituzionale del comportamento etico di impresa. Nostro scopo è dunque cogliere il significato della RSI così come definito dalle istituzioni UE in termini giuridici e di linee politiche. Quella istituzionale non è certo una dimensione che possa essere ignorata, dal momento che, come messo in evidenza anche da Matten e Moon²², il differente approccio

politiche della RSI, si vedano anche i seguenti lavori in materia di "Corporate Citizenship": ALTMAN, VIDAVER-COHEN, *Corporate Citizenship in the new millennium: foundation for an architecture of excellence*, in *Business and Society*, 37 (2), 2000, 221-228. ANDRIOFF, MCINTOSH, *Perspectives on Corporate Citizenship*, Greenleaf, Sheffield, 2001.

²⁰ PRESTON, POST, *Private management and public policy*, in *California Management Review*, 23 (3), 1981, 56-63.

²¹ In questo gruppo di teorie rientra anche il lavoro di Sacconi, il quale ha tentato di applicare le idee di Rawls, Harsanyi e di Nash al tema specifico della RSI. Si veda ad esempio: SACCONI, *Responsabilità sociale come governance allargata d'impresa*, in RUSCONI, DORIGATTI (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa*, F. Angeli, Milano, 2004.

²² MATTEN, MOON, «Implicit» and «explicit» CSR: a conceptual framework for a comparative understanding of corporate social responsibility, in *Academy of Management Review*, 33 (2), 2008, 404-424.

istituzionale di Stati Uniti ed Europa contribuisce a spiegare i diversi sviluppi della RSI nei due contesti politici ed economici. «*La differenza chiave tra sistemi politici americani ed europei è nel ruolo del potere dello stato*»²³. Il potere statale ha maggiore portata in Europa rispetto agli Stati Uniti²⁴: i governi europei hanno tradizionalmente sposato, nella sfera economica e sociale, politiche interventiste pressoché sconosciute al di là dell’Atlantico. Storicamente, le imprese statunitensi sono state soggette a minori obblighi normativi rispetto alla società circostante, e in un simile contesto ogni singola impresa ha sviluppato, su base volontaria, proprie strategie di inclusione degli interessi sociali nella gestione d’azienda, mettendo in piedi progressivamente specifici piani di RSI. Sul versante europeo, invece, il concetto di RSI è emerso con più lentezza, i sistemi politici europei essendosi caratterizzati per la massiccia presenza delle istituzioni dello stato sociale che, facendosi carico direttamente degli interessi della società, induceva le imprese, mediante strumenti di politica economica, ad adottare “implicitamente” comportamenti sociali di impresa. Mentre le compagnie americane, operanti in un sistema istituzionale fortemente orientato al libero mercato, si sono caratterizzate per un’adozione “esplicita” e “volontaristica” di strategie di RSI, le imprese europee, operanti in un contesto istituzionale di mercato maggiormente regolamentato, hanno subito “implicitamente” politiche di RSI, attraverso l’imposizione di obblighi diretti a tutelare lavoratori e l’ambiente²⁵.

Sulla scorta di queste considerazioni, l’articolo si compone di due parti. Nella prima parte, si procederà a ricostruire il ruolo istituzionale dell’Unione europea, e in particolare della Commissione, in materia di responsabilità sociale d’impresa, partendo dal Libro verde del 2001 fino agli impegni assunti con la Comunicazione del 2011. Quest’ultimo documento verrà analizzato in particolare dettaglio al fine di valutare

²³ MATTEN, MOON, «*Implicit*» and «*explicit*» CSR: a conceptual framework for a comparative understanding of corporate social responsibility, cit., 407.

²⁴ LIJPHART, *Democracies: patterns of majoritarian and consensus government in twenty one countries*, New Haven, Yale University Press, 1984.

²⁵ MATTEN, MOON, «*Implicit*» and «*explicit*» CSR: a conceptual framework for a comparative understanding of corporate social responsibility, cit. Sulle differenze dei sistemi istituzionali si vedano anche: LIJPHART, *Democracies: patterns of majoritarian and consensus government in twenty one countries*, cit.; HEIDENHEIMER, HECLLO, ADAMS, *Comparative public policy: the politics of social choice in Europe and America, Europe and Japan*, St. Martin's Press, 1990.

l'ampiezza e le diversa portata dell'impegno istituzionale sui temi in questione, non tralasciando di mettere in evidenza le criticità riscontrate nell'interazione con le politiche volte a realizzare altri e non secondari obiettivi dell'Unione, in particolare in materia di diritti fondamentali.

La seconda parte guarda dinamicamente alla RSI e mira a comprendere quali scenari evolutivi si prospettano nella sua dimensione europea. In particolare, verranno prese in considerazione le interrogazioni scritte che il Parlamento europeo ha rivolto negli ultimi quattro anni alla Commissione. In questo modo, tenderemo non soltanto di ricostruire quali sono le esigenze espresse dalle forze politiche rappresentative della volontà popolare dei cittadini europei, ma anche di capire quali sono le richieste del Parlamento rispetto all'azione della Commissione e la posizione regolatoria seguita da quest'ultima. Tale analisi si concluderà prospettando due diversi tipi di scenario.

1. Il ruolo della Commissione europea verso il comportamento etico d'impresa

1.1. Il Libro verde del 2001 e la dimensione istituzionale della responsabilità sociale d'impresa

È con un documento consultivo presentato nel 2001²⁶ che la Commissione europea per la prima volta cala il concetto di responsabilità sociale d'impresa all'interno del contesto istituzionale dell'Unione europea: il Libro verde del 2001 può pertanto considerarsi l'atto mediante il quale, formalmente, l'esecutivo dell'Unione europea assume compiti di guida e promozione di principi in materia di responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società, compiti che vedremo essere un tratto caratterizzante l'approccio europeo in tale ambito. Il punto di partenza è individuato nel crescente interesse, da parte della collettività, verso gli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani che le attività delle imprese producono, tanto nel quotidiano

²⁶ COM(2001) 366 def., Libro verde «*Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*», 18.07.2001. Disponibile su: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0366:FIN:IT:PDF>

quanto nel lungo periodo, e che in quanto tali coinvolgono, oltre ai loro stessi dipendenti, ai soggetti partecipanti nella proprietà e nell'azionariato delle società, e ai consumatori, una molteplicità di soggetti interessati, che potremmo indicare con il termine inglese *stakeholders*²⁷.

Fin dal Libro verde, la Commissione europea ricollega esplicitamente il proprio impegno alle numerose iniziative intraprese da diverse organizzazioni internazionali in tema di responsabilità sociale delle imprese, e nello specifico il Patto Globale (*Global Compact*) delle Nazioni Unite (2000)²⁸; la Dichiarazione tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale (2006)²⁹; i Principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali (2011)³⁰. Vedremo in seguito come ciò si tradurrà in un vero e proprio modello da seguire per la strategia elaborata dalla Commissione in riferimento al periodo 2011-2014.

In seguito, la Commissione andrà meglio identificando i diversi spazi nei quali spiegare il proprio raggio d'azione, innanzitutto e principalmente attribuendosi un ruolo di guida nell'implementazione di principi e buone pratiche e quindi di sviluppo di simili politiche, per giungere fino a esercitare il potere d'iniziativa legislativa in un ambito

²⁷ COM(2001) 366 def., cit., par. 8. Al riguardo appare inoltre interessante rilevare come il momento storico in cui tali preoccupazioni emergono, sia significativamente ricollegato alla proclamazione a Nizza, nel 2000, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: è appena il caso di ricordare che al momento della sua proclamazione da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, alla Carta non viene riconosciuta efficacia giuridica vincolante, e tuttavia le è attribuita una significativa rilevanza politica, rappresentando la prima enunciazione esplicita di un catalogo dei diritti fondamentali di matrice costituzionale, elaborato sulla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri nonché della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

²⁸ Il *Global Compact* (UNGC) è un'iniziativa delle Nazioni Unite il cui obiettivo è promuovere l'adozione, a livello globale, di politiche di sviluppo sostenibile e di responsabilità sociale da parte delle imprese. Si articola in dieci principi relativi a diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. Disponibile su: <http://www.unglobalcompact.org/index.html>

²⁹ *Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy* (MNE Declaration) IV edizione, 2006. Disponibile su: http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang-en/index.htm

³⁰ Originariamente adottate nel 1976 e, da allora, riviste a più riprese (da ultimo nel 2011). Disponibili su: <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf>

più tecnico, e sensibile per le strategie industriali, quale quello della pubblicità di informazioni non finanziarie³¹. Vedremo, infine, come alcune *policies* già consolidate, rilevanti ai fini del discorso in tema di responsabilità sociale delle imprese e in particolare relative al rispetto dei diritti umani, possano (parzialmente) sovrapporsi e quindi interagire con tali politiche. Quel che certo non intende mettersi in discussione è la portata dell'impegno istituzionale della Commissione in materia di RSI, quanto piuttosto l'efficacia del metodo scelto: se, per un verso, non si può non ravvisare un notevole sforzo nel dare contenuto e concretezza, in un contesto istituzionale, a tematiche che, nella visione tradizionalmente diffusa oltreoceano, sono lasciate alla discrezione degli attori del mercato e non devolute ai soggetti regolatori³², queste si articolano quasi esclusivamente in interventi che potremmo definire di *soft law* e in misure di impronta volontaristica, tratto che non può non destare qualche perplessità quanto alla loro attuazione effettiva nella pratica³³.

1.2. Un'agenda fitta di impegni: la Comunicazione del 2011

Il 25 ottobre 2011 la Commissione presenta, nella forma di una comunicazione rivolta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, la «*Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese*»³⁴. Con tale documento, la Commissione intende innanzitutto prendere atto delle iniziative e dei mutamenti intercorsi rispetto alle precedenti comunicazioni sulla RSI

³¹ Si fa qui riferimento alla recentissima (16 aprile 2013) proposta presentata dalla Commissione europea, DG Mercato interno, della quale si dirà più avanti, COM(2013) 207.

³² MATTEN, MOON, «*Implicit*» and «*explicit*» CSR: a conceptual framework for a comparative understanding of corporate social responsibility, cit., 407-408.

³³ STEURER, *The role of governments in corporate social responsibility: characterising public policies on CSR in Europe*, in *Policy Sciences* 43(1), 2010, 49-72.

³⁴ COM(2011) 681 def., Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, «*Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese*», 25.10.2011. Disponibile su: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:IT:PDF>

(il Libro verde del 2001 e la Comunicazione del 2006)⁵⁵; particolare enfasi è posta sulla crisi economica che sta attraversando l'Europa e il mondo intero, nonché sulle sue conseguenze sul piano sociale, quali fattori condizionanti la fiducia di consumatori e operatori economici e che determinano una sempre più crescente attenzione al comportamento delle imprese sul piano sociale ed etico. È anche alla luce delle mutate circostanze economiche e sociali che la Commissione reputa necessario un cambio di passo, e quindi un intervento più incisivo e articolato in materia di RSI, definendo un'agenda di otto punti e tredici iniziative per il triennio 2011-2014.

La Commissione riprende la definizione in precedenza proposta nel Libro verde, secondo cui *corporate social responsibility* implica «l'integrazione *volontaria* delle preoccupazioni *sociali ed ecologiche* delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le *parti interessate*»⁵⁶. per sostituirla con la più semplice e più ampia indicazione della «responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società»⁵⁷.

Innanzitutto, va rilevato come il rispetto della normativa vigente e degli accordi collettivi tra le parti sociali sia presentato come presupposto necessario per realizzare tale responsabilità: lo standard normativo è considerato uno standard minimo, rispetto al quale le imprese si impegnano ad andare oltre. In quest'ottica, la RSI è concepita come un processo mediante il quale integrare le istanze sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le richieste dei consumatori nelle operazioni commerciali e nelle strategie delle imprese, in stretta collaborazione con le parti interessate e con l'obiettivo, da un lato, di massimizzare la creazione di valore condiviso per i loro proprietari e/o azionisti, per le altre parti interessate e la società in generale, e dall'altro di individuare, prevenire e mitigare i possibili effetti negativi.

Un approccio strategico alla RSI è esplicitamente indicato come strumentale alla competitività delle imprese: in questo modo, la Commissione dimostra di condividere l'opinione che le imprese

⁵⁵ COM(2006) 136 def., Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo «*Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese*», 22.03.2006. Disponibile su: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:IT:PDF>

⁵⁶ COM(2001) 366 def., cit., par. 20 (corsivo aggiunto).

⁵⁷ COM(2011) 681 def., cit., par. 3.1.

europee possano (debbano?) competere con le concorrenti di Paesi in via di sviluppo facendo maggiore leva su considerazioni sociali, ambientali e di rispetto dei diritti umani. Tuttavia, il rischio che un simile approccio si traduca in operazioni di mera facciata non può essere escluso⁵⁸. Al tempo stesso, se la responsabilità sociale delle imprese europee deve essere considerata come un *processo* di gestione dei rapporti dell'impresa stessa, con conseguente coinvolgimento *effettivo* dei soggetti interessati, questa dovrebbe essere concepita in termini di investimento piuttosto che di costo⁵⁹.

Caratterizzandosi come un impegno tanto nei confronti degli attori interni quanto di quelli esterni, le strategie di RSI vengono pertanto concepite come uno strumento per rispondere efficacemente alle sfide poste dalla globalizzazione dei mercati e dei commerci; nel lungo termine, ciò produrrebbe anche effetti positivi sulla fiducia dei lavoratori e dei consumatori nonché, più in generale, dei cittadini. In quest'ottica, la responsabilità sociale delle imprese appare perfettamente coerente con gli obiettivi posti dalla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e può rappresentare un contributo importante nell'attuale contingenza di crisi economica.

Per quanto riguarda l'identificazione degli attori chiamati a implementare le politiche di RSI, l'approccio preferito dalla Commissione è da ricondurre alla dimensione volontaristica, tratto quest'ultimo fondamentale e tipizzante la concezione globale di responsabilità sociale delle imprese. Sono le imprese, pertanto, a doversi rendere soggetti attivi nell'intraprendere questo tipo di azioni, ferma restando la possibilità che le autorità pubbliche svolgano un ruolo di supporto che si concretizzi in «una combinazione intelligente

⁵⁸ I casi di multinazionali come Shell, Coca-Cola e British American Tobacco sono fra i più eclatanti. Si veda, ad esempio, *Corporate Social Responsibility: Two-faced capitalism*, in *The Economist*, 22.01.2004.

⁵⁹ COM(2001) 366 def., cit., par. 12. Il Research Institute for Managing Sustainability dell'Università di Vienna ha condotto uno studio, su richiesta della Commissione, sul rapporto costi-benefici di un approccio strategico alla RSI in termini di competitività, giungendo alla conclusione che tali strategie "paghino" soltanto nella misura in cui il consumatore sia personalmente predisposto all'acquisto di prodotti "etici". Cfr. MARTINUZZI, GISCH-BOIE, WIMAN, *Does corporate responsibility pay off?*, Vienna University Research Institute for Managing Sustainability, 2010, disponibile su: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/documents/competitiveness/101124_csr_comp_final_report_long_version_final_en.pdf

di misure politiche volontarie e, ove necessario, di regolamentazione complementare, per esempio per promuovere la trasparenza, creare incentivi di mercato per il comportamento responsabile delle imprese e garantire la rendicontabilità aziendale»⁴⁰.

Scendendo nel dettaglio della Comunicazione del 2011, la Commissione procede a stilare una vera e propria agenda, comprendente un articolato programma di impegni e proposte rivolti a imprese e vari *stakeholders*, e che possono essere ricondotti, essenzialmente, a due campi di azione: uno più prettamente propositivo e politico, il secondo rivolto al grande pubblico e il cui obiettivo è la diffusione del concetto di RSI a livello di grande pubblico. Entrambi questi ambiti sono evidentemente accomunati dall'obiettivo di instillare fiducia nel mercato, nei suoi attori e nella società ampiamente intesa.

La Commissione si investe pertanto di un ruolo di guida nell'elaborazione di politiche e prassi, nonché di promozione della cultura della responsabilità sociale d'impresa, impegnandosi a rendere maggiormente visibili e diffuse le buone pratiche esistenti nel settore e punire gli abusi⁴¹, per poi passare a programmare interventi diretti a incrementare la capacità di auto e co-regolazione, aumentare la trasparenza e la rendicontazione su ambiente e società, accrescere la capacità di remunerazione del mercato e riconoscere maggior rilevanza e portata alle politiche nazionali e regionali in tema di RSI, senza tralasciare l'esigenza di allineare l'approccio europeo agli standard

⁴⁰ COM(2001) 366 def., cit., par. 3.4.

⁴¹ Sotto questo capitolo, la Commissione fa in particolare riferimento alla questione delle asserzioni ambientali o ecologiche (cd. *green-washing*), ovvero quelle pratiche che tendono a suggerire o in altro modo dare l'impressione (nel contesto di una comunicazione commerciale, del marketing o della pubblicità) che un prodotto o un servizio abbiano un impatto positivo sull'ambiente o, quanto meno producano su di esso effetti meno dannosi rispetto a prodotti o servizi concorrenti. Nella relazione sull'applicazione della direttiva 2005/29/EC relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, la Commissione ha sottolineato come tali questioni siano da valutare nel quadro normativo della menzionata direttiva, e ciò nonostante il rilievo mosso dal BEUC (*Bureau Européen des Unions des Consommateurs*, Associazione europea dei consumatori) secondo il quale rimane particolarmente difficile valutare la fondatezza di simili asserzioni; par. 3.4 della Relazione, disponibile su: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_report_it.pdf

internazionali esistenti nel settore. Inoltre, sono previste azioni volte a integrare la RSI nei processi formativi e nei percorsi professionali.

In particolare, in tema di trasparenza e rendicontazione sugli impatti sociali e ambientali, la Commissione ha di recente presentato una proposta di direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità⁴². Al riguardo, si può in sintesi rilevare come il contenuto e la portata delle modifiche proposte appaia essere stato condizionato da intense attività di influenza da parte di diversi settori dell'industria europea che, agli occhi degli osservatori più critici⁴³, hanno portato a un risultato lontano dall'intento dichiarato di aumentare la trasparenza delle imprese nell'ottica di una gestione più responsabile delle implicazioni sociali, ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla corruzione attiva e passiva delle proprie attività. Se l'esclusione delle piccole e medie imprese dall'obbligo di fornire simili informazioni appare facilmente spiegabile alla luce dell'esigenza di non imporre loro requisiti eccessivamente onerosi e difficili da osservare, considerate le dimensioni e le risorse a loro disposizione, non può non suscitare perplessità la mancanza di indicazioni vincolanti quanto ai parametri che le imprese sono chiamate ad adottare per ottemperare agli obblighi di rendicontazione, potendo esse stesse scegliere a quali standard nazionali, dell'UE o internazionali, fare riferimento, per giungere persino alla possibilità di evitare di comunicare qualsivoglia informazione al riguardo, purché si fornisca contestualmente una motivazione⁴⁴.

Sulla scorta degli impegni assunti nella Comunicazione del 2011, nel 2012 la Commissione ha inoltre intrapreso un ampio esercizio di

⁴² COM(2013) 207 def., proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni, 16.04.2013. Disponibile su: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0207:FIN:IT:PDF>

⁴³ BIZZARRI (a cura di), Corporate Europe Observatory report, *Refusing to be accountable – Business hollows out new European corporate social responsibility rules*, aprile 2013. Disponibile su: http://corporateeurope.org/sites/default/files/publications/refusing_to_be_accountable.pdf

⁴⁴ COM(2013) 207 def., cit., Articolo 2 recante modifiche all'articolo 36, primo paragrafo della Direttiva 83/349/CEE.

co-regolamentazione mediante il supporto di consulenti esterni⁴⁵. Concretatosi nello sviluppo di studi e nella definizione di buone pratiche, tale esercizio è sfociato nella pubblicazione, nei primi mesi del 2013, di una serie di linee guida dirette semplificare l'implementazione dei Principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani (UNGP, *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*)⁴⁶. Il primo di questi strumenti è specificamente indirizzato alle piccole e medie imprese, alle quali si propone di fornire indicazioni utili ai fini dell'applicazione dei Principi guida, a tal fine illustrando anche alcuni casi concreti suscettibili di porsi nello svolgimento dell'attività d'impresa, in relazione, a titolo di esempio, al divieto di discriminazioni, al diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque e ai diritti sindacali. Tale guida segue la struttura oramai riconosciuta come caratteristica dei Principi guida delle Nazioni Unite, e articolata in tre pilastri: *protect, respect and remedy*⁴⁷. In primo luogo si riconosce, in capo alle autorità pubbliche, l'obbligo di tutelare i diritti umani, cui viene affiancata la responsabilità dell'impresa di rispettare tali diritti nel concreto svolgimento della propria attività; entrambi sono integrati dall'accesso a meccanismi di rimedio effettivi, di natura giurisdizionale e non, per i casi in cui violazioni di tali diritti si producano quale risultato dell'attività dell'impresa. Tre ulteriori guide, meno vaghe nei contenuti e più pragmatiche nell'approccio, soprattutto per quanto riguarda l'illustrazione dei metodi attraverso i quali valutare i possibili impatti negativi dell'attività di impresa sui diritti umani, sono state redatte in relazione a tre settori di attività, esemplificativi dei potenziali rischi che l'esercizio di un'attività di impresa può determinare per i diritti fondamentali di consumatori, lavoratori e altri soggetti interessati: società attive nel campo delle

⁴⁵ Institute for Business and Human Rights (IBHR) e Shift.

⁴⁶ Disponibili su: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Nel 2011, i Principi Guida sono stati presentati dal prof. John Ruggie, *UN Special Representative for Business and Human Rights*, al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che li ha approvati all'unanimità, rendendoli in tal modo il primo standard globale per la prevenzione e la gestione dei potenziali effetti negativi prodotti dalle imprese sui diritti umani.

⁴⁷ Paradigma, questo, conosciuto anche come "*Ruggie Framework*".

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, agenzie di lavoro interinale e di selezione del personale, compagnie petrolifere⁴⁸.

1.3. Spunti per una riflessione critica: quale ruolo per la Commissione nel richiamare le imprese al rispetto dei diritti fondamentali

Nella Comunicazione del 2011, la Commissione si spingeva fino ad affermare che *«[u]na migliore attuazione dei principi guida dell'ONU contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dell'UE relativi alle questioni specifiche dei diritti umani e alle norme fondamentali del lavoro, compreso il lavoro minorile, il lavoro forzato dei detenuti, la tratta di esseri umani, l'uguaglianza di genere, la non discriminazione, la libertà di associazione e il diritto di negoziazione collettiva»*. Se è vero, come sembra leggendo quanto appena riportato, che la Commissione dimostra di tenere particolarmente a che il ruolo dell'Unione nelle politiche di RSI sia ispirato agli standard internazionali esistenti in materia, e in particolare ai Principi Guida delle Nazioni Unite, sono almeno due gli interrogativi che si pongono al riguardo. Un primo quesito, di natura pragmatica, riguarda la portata degli impegni assunti dalla Commissione al momento della Comunicazione del 2011, e in particolare quello di pubblicare, entro la fine del 2012, una relazione sulle priorità dell'UE nell'attuazione dei Principi Guida dell'ONU, nonché successivamente di redigere delle relazioni periodiche (annuali?) sui progressi realizzati. Allo stato attuale delle cose, una simile relazione non è ancora stata adottata dai servizi competenti della Commissione (la Direzione Generale Impresa e Industria, di concerto con la DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione e la DG Giustizia, Diritti fondamentali e Cittadinanza): se da un lato ciò porta a riconsiderare il significato stesso di "priorità", dall'altro ci si potrebbe addirittura interrogare sull'effettiva utilità di un simile esercizio. È a questo proposito che sorge il secondo, e da un punto di vista giuridico più pregnante, interrogativo. Infatti, se consideriamo che gli obiettivi dell'Unione riguardanti il rispetto dei diritti umani e delle norme fondamentali del lavoro sono già chiaramente, e in maniera *vincolante*, enucleati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, potrebbe essere il

⁴⁸ Disponibili alla pagina dedicata della DG Impresa e Industria della Commissione europea: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/human-rights/index_en.htm

caso di ripensare, quanto meno in termini di metodo, parte dell'impegno della Commissione in materia di responsabilità sociale delle imprese. La Carta dei diritti fondamentali è quanto di più simile a una costituzione l'Unione europea sia riuscita ad adottare finora: con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona le è stata riconosciuta efficacia vincolante pari alle fonti di diritto primario; nel 2010, la Commissione ne ha ulteriormente valorizzato il rango e lo scopo all'interno dell'architettura istituzionale dell'Unione, adottando una comunicazione volta a garantire che i diritti e principi in essa riconosciuti vengano incorporati nelle iniziative, *legislative e non*, intraprese dalla Commissione stessa⁴⁹. Un simile processo di *mainstreaming* della Carta dovrebbe caratterizzare (anche) il processo decisionale dell'UE fin dai suoi primissimi momenti, estendendosi alla fase delle consultazioni preparatorie prima, e della valutazione d'impatto poi, nelle quali si rivela cruciale l'identificazione dei potenziali impatti (negativi e positivi) che l'iniziativa andrà a produrre su determinati diritti fondamentali.⁵⁰ È lapalissiano osservare come tutto ciò suoni (almeno nella teoria) molto diverso dall'approccio morbido e improntato alla volontarietà che la Commissione ha finora perseguito, in generale, in materia di responsabilità sociale delle imprese. Quando il discorso cade sul rispetto della dignità degli individui in quanto tali e in quanto lavoratori, sul principio di non-discriminazione e parità di trattamento, e sulle norme fondamentali in tema di lavoro, sarebbe però opportuno ricordare che lo standard normativo è il punto di partenza, irrinunciabile, per uno sforzo necessariamente superiore.

⁴⁹ COM(2010) 573 def., Comunicazione della Commissione, «*Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*», 19.10.2010.

Disponibile su: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0573:FIN:IT:PDF>

⁵⁰ COM(2010) 573 def., cit., parr. 1.1.1 e 1.1.2.

2. La RSI nel dialogo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione

Sebbene l'impianto volontaristico appaia essere la spina dorsale della disciplina della RSI, attualmente sono riscontrabili delle spinte per una sua evoluzione più stringente. Proprio al fine di comprendere quali scenari evolutivi si prospettano dinanzi alla concezione europea della RSI, abbiamo deciso di guardare alle interrogazioni scritte in materia che il Parlamento europeo ha sottoposto alla Commissione nel periodo dal 2010 al 2013. In questo modo, tenteremo di ricostruire quali sono le esigenze espresse dalle forze politiche manifestazione della volontà popolare dei cittadini europei, e di comprendere quali siano le istanze parlamentari rispetto all'azione dell'esecutivo dell'UE. Sulla base di queste informazioni, concentreremo il nostro interesse sulla tipologia di argomenti affrontati nelle richieste del Parlamento, sulle forze politiche che si sono maggiormente interessate alla RSI e infine sulla posizione tenuta dalla Commissione rispetto alle domande ricevute.

Le domande parlamentari afferenti al tema della responsabilità sociale d'impresa sono state raccolte grazie al supporto della banca dati *Basil*⁵¹: secondo le informazioni reperibili mediante questa base di dati, l'interesse da parte delle forze parlamentari europee rispetto al tema sorge nel 2010. Da quell'anno in poi si può innanzitutto notare che il numero delle questioni in tema è progressivamente cresciuto, registrando un balzo particolarmente notevole nel corso del 2012. Quest'aumento repentino si può spiegare alla luce della Comunicazione presentata dalla Commissione nell'ottobre 2011, che avanza una nuova definizione di RSI, semplificata e di più ampia portata. Tale definizione, come già detto, non soltanto ne chiarisce il significato, ma individua anche un'agenda di otto punti e tredici iniziative per il 2011-2014 che portano la RSI nel vivo del dibattito interistituzionale tra Commissione e Parlamento.

Prima della suddetta comunicazione, i contenuti delle domande inviate dal Parlamento si concentrano su questioni di tipo finanziario, spesso legate alle dinamiche della crisi esplosa a fine 2008. È, infatti, frequente il riferimento a scandali finanziari che hanno avuto ripercussioni negative sulla società civile. Si tratta di questioni che

⁵¹ Banca dati istituzionale del Segretariato Generale della Commissione europea.

interessano trasversalmente le forze politiche sedute nel Parlamento: nel corso del 2010, la Commissione ha infatti ricevuto delle interrogazioni da parte dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) dei Non Iscritti (NI), ma anche da parte dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici (S&D) e dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica (GUE/NGL). Nella maggior parte di tali domande, si rileva come l'assenza di trasparenza nella gestione delle grandi società di capitali possa comportare seri rischi non solo per i cittadini, ma anche per le finanze degli Stati membri. È questo il caso, ad esempio, della domanda E-2776/10 (inviata dai NI) che porta all'attenzione della Commissione la questione dei "crimini economici", intesi come quegli atti di cui si rendono responsabili le società condotte al dissesto finanziario da consigli di amministrazione poco trasparenti. Analoga portata semantica si rintraccia nella domanda E-7896/10, inviata da S&D, nella quale si ricorda alla Commissione in che misura l'irresponsabilità fraudolenta di numerose compagnie (in particolar modo quelle finanziarie) sia alle origini della crisi del 2008 e come, per tale motivo, occorra legare saldamente il discorso sulla RSI al dibattito sulla riforma delle principali istituzioni economiche e finanziarie.

In questa prima fase, le forze che siedono nel Parlamento europeo interpretano la RSI secondo le contingenze, adattandola al tema della crisi, che più di ogni altro è all'ordine del giorno dell'opinione pubblica internazionale. In seguito, con l'avvento della Comunicazione del 2011, l'accento si sposta sulla considerazione per cui, al fine di soddisfare pienamente le loro responsabilità, le imprese dovrebbero dotarsi di un processo per integrare le istanze sociali, ambientali, etiche e i diritti umani nelle proprie strategie di mercato. In questo modo il significato di RSI viene meglio precisato; come si può notare dal grafico n. 1, l'attenzione delle forze politiche comincia a spostarsi soprattutto verso la questione del rispetto dei diritti umani sul posto di lavoro⁵². Infatti,

⁵² L'attenzione verso la dimensione dei diritti umani era già intuibile sulla base di precedenti domande parlamentari. Di fatto, nella risposta che la Commissione invia, nel 2010, al quesito E-10194/12 si legge: «*La rinnovata politica europea di RSI [...] darà maggiore spazio alla questione dell'interazione tra attività di impresa e diritti umani. La Commissione supporta pienamente il lavoro del Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite, John Ruggie. In collaborazione con gli stakeholders e con le altre istituzioni dell'UE, la Commissione intende assumere un ruolo attivo nell'implementazione del "Ruggie Framework", una volta che sarà pubblicato nel*

nel corso del 2012 e nella prima metà del 2013 più della metà delle domande parlamentari riguardanti la RSI hanno interessato questioni inerenti la tutela dei diritti fondamentali. A mo' di esempio, con la domanda E-10106/12 un esponente del gruppo GUE/NGL informa la Commissione della condotta della multinazionale spagnola Inditex in Brasile, dove la compagnia, ignorando i principi della Comunicazione del 2011, ha perpetrato diverse irregolarità, fra le quali orari di lavoro estenuanti, basse remunerazioni salariali, precarie condizioni igieniche e di sicurezza, discriminazioni razziali e, secondo quanto affermato dall'autore della domanda, impiegando anche minori nella conduzione dell'attività d'impresa. La dimensione dei diritti umani emerge in tutta la sua chiarezza nella serie di domande parlamentari rivolte alla Commissione a fronte dei due disastri avvenuti in Bangladesh⁵³: il primo, accaduto nel novembre 2012 quando un incendio ha devastato una fabbrica di abbigliamento alla periferia di Dacca, provocando la morte di centinaia di persone e risultando nel ferimento di molte altre; il secondo, quando nel maggio 2013 il Rana Plaza, edificio che accoglieva al proprio interno numerose fabbriche tessili, è crollato provocando più di mille centoventisette decessi⁵⁴. In tutte queste domande si fa riferimento al fatto che tra le imprese che si rifornivano presso le fabbriche operanti nel complesso teatro della tragedia, vi erano anche diverse multinazionali europee, le quali avrebbero agito senza alcuna considerazione degli obblighi etici e comportamentali in materia di RSI.

2011.» (T.d.A.). Di conseguenza, nella risposta, elaborata dalla Commissione alla domanda E-2151/11, si preannunciano i contenuti fondamentali della rinnovata strategia 2011-2014: «*La Commissione si è impegnata a presentare una nuova iniziativa politica in materia di responsabilità sociale di impresa nel corso del 2011. Tale iniziativa potrebbe assumere la forma di una nuova comunicazione. Tra le questioni da affrontare in questa comunicazione vi saranno l'implementazione dell'iniziativa delle Nazioni Unite in materia di attività di impresa e diritti umani, la dimensione globale della responsabilità sociale di impresa, e, infine, la divulgazione da parte delle imprese di informazioni di tipo ambientale, sociale e sui suoi principi di governance*». (T.d.A.)

⁵³ Le domande parlamentari relative agli eventi del Bangladesh e alla dimensione della RSI sono le seguenti: E-10829/12, E-4552/13, E-10868/12, P-4922/13, E-4847/13.

⁵⁴ Si veda, al riguardo, S. AHMED AND L. LAKHANI: *Bangladesh building collapse: An end to recovery efforts, a promise of a new start*, CNN, 14.06.2013, disponibile su: <http://edition.cnn.com/2013/05/14/world/asia/bangladesh-building-collapse-aftermath>.

Accanto alle questioni inerenti al rispetto dei diritti umani, in particolar modo ricorrenti in riferimento a multinazionali operanti al di fuori del territorio dell'Unione, un discreto numero di quesiti parlamentari concerne episodi di licenziamenti di massa, riscontrati all'interno di imprese che operano direttamente sul territorio degli Stati membri⁵⁵. È questo il caso, ad esempio, della domanda E-8947/12 vertente sulla dichiarazione rilasciata nel gennaio 2013 da FNAC Italia in merito al piano di ristrutturazione del gruppo che si sarebbe esplicato in consistenti tagli al personale. Analogo è il caso sottoposto alla Commissione nella domanda E-4484/12 (Verdi) nella quale si denuncia l'operato irresponsabile della Arcelor Mittal Construction Hellas S.A.: secondo le informazioni contenute nella domanda, quest'ultima, di fronte a presunte difficoltà finanziarie incontrate dallo stabilimento di Volos (Grecia) avrebbe avviato un massiccio programma di licenziamenti. Tuttavia, una nuova compagnia, dal nome Arcelor Mittal Flat Carbon S.A., sarebbe stata fondata al tempo stesso in Attica, al fine di svolgere lo stesso tipo di attività svolta dalla società precedente: a fronte di tale comportamento fraudolento, i parlamentari verdi chiedono alla Commissione di valutare l'opportunità di introdurre dei codici di comportamento obbligatori al fine di garantire un'applicazione certa dei principi in materia di RSI.

È interessante osservare come, nel corso del 2013, i quesiti parlamentari comincino a concentrarsi sulla questione dell'attuazione dei principi in materia di RSI (Fig. 2). Infatti, all'incirca la metà⁵⁶ delle interrogazioni vertono sugli schemi applicativi da adottare per garantire l'effettività della disciplina in questione. Ciò appare coerente con gli sviluppi del dibattito interistituzionale che emerge dalle domande parlamentari: nei primi due anni del periodo sottoposto ad analisi (2010-2011) si apre il dibattito, e tanto le questioni relative alla

⁵⁵ La domanda parlamentare E-4553/13, sottoposta da un membro del gruppo S&D, pone l'accento proprio su questa doppia dimensione della RSI (interna ed esterna all'Unione). In particolar modo, la Commissione viene invitata a riflettere sul fatto che nell'agenda presentata nel 2011 predomina la dimensione interna della RSI, nella quale l'attenzione è sulle attività di impresa condotte sul territorio dell'Unione. Al riguardo, tuttavia, la risposta inviata dalla DG Industria e Impresa è chiara nel sottolineare che la Commissione non intende in alcun modo distinguere gli schemi di applicazione della RSI a seconda che queste operino o meno in Paesi terzi.

⁵⁶ Più precisamente, si tratta di quattro su nove domande parlamentari inoltrate nella prima metà del 2013.

tutela di diritti umani e ambiente quanto la trasparenza finanziaria rientrano nell'agenda. A partire dalla Comunicazione del 2011, l'oggetto del dibattito in materia di RSI risulta maggiormente circoscritto, alla luce della considerazione per cui processi d'integrazione di istanze sociali, ambientali, etiche e relative al rispetto dei diritti umani nella gestione dell'attività d'impresa sono visti come funzionali al pieno soddisfacimento della loro responsabilità. Se è vero che tale Comunicazione definisce ulteriormente il campo d'azione delle politiche in materia di RSI, è altrettanto vero che la stessa poco o nulla chiarisce quanto alle modalità di implementazione degli obblighi a essa connessi, ragion per cui le forze parlamentari cominciano a inclinare l'asse del dibattito sugli schemi di applicazione della RSI. Numerose domande, infatti, suscitano dubbi sugli attuali schemi di applicazione, esclusivamente basati su un approccio volontaristico in forza del quale responsabilità sociale d'impresa implica andare oltre le obbligazioni normative, considerate standard minimi irrinunciabili.

Nel paragrafo successivo guarderemo alle forze politiche che si sono fatte portatrici, in maggior misura, delle istanze in materia di RSI. Una simile analisi ci permetterà di gettare una nuova luce sulle politiche in materia di RSI e di intravederne gli sviluppi futuri.

2.1. I gruppi parlamentari

Come è stato anticipato nel paragrafo precedente, tra il 2010 e la prima metà del 2013 le questioni inerenti alla responsabilità sociale delle imprese hanno interessato trasversalmente le forze politiche del Parlamento europeo. Tuttavia, ben oltre la metà delle domande parlamentari in questione (65%) proviene da due formazioni di sinistra: S&D e GUE/NGL. Discreto è anche l'impegno politico dei Verdi, che hanno utilizzato la RSI per portare avanti le proprie battaglie per le "politiche verdi", come in relazione alle fonti di energia rinnovabile, salvaguardia dell'ambiente e tutela dei consumatori. È questo il caso, ad esempio, della domanda scritta E-2469/10 la quale, denunciando l'operato della Arcelor Mittal (colosso industriale mondiale, leader nel settore dell'acciaio) in Sudafrica, chiede alla Commissione quali misure siano da intraprendere al fine di garantire l'applicazione dei Principi Guida dell'ONU su imprese e diritti umani

elaborati sotto la guida del prof. John Ruggie, Rappresentante speciale per Business and Human Rights.

Le restanti forze politiche (destre e moderate) hanno dimostrato uno scarso interesse verso tale questione, sottoponendo nell'arco del periodo considerato due sole interrogazioni a testa. Nello specifico, si può osservare che il gruppo dell'Alleanza dei Democratici e Liberali per l'Europa (ALDE), così come il gruppo dei Non Iscritti, hanno inoltrato richieste riguardanti questioni meramente legate alla trasparenza finanziaria, sulla scia degli effetti legati all'aggravarsi della crisi economica. La questione della trasparenza è stata oggetto anche di una domanda da parte del gruppo ECR (Conservatori e Riformisti), i quali, analogamente al Partito Popolare Europeo (PPE), hanno sollevato anche il nodo relativo agli schemi di applicazione della RSI. Rispetto a quest'ultima questione, tuttavia, il PPE e l'ECR hanno rivelato atteggiamenti differenti. Nella domanda E-5179/13, l'ECR chiede quali siano le iniziative che la Commissione intende vagliare al fine di garantire uno scambio più efficace delle buone pratiche tra imprese che adottano strategie di RSI. Nella domanda E-6551/12 il PPE, invece, sottolineando come l'agenda per il 2011-14 redatta dalla Commissione non preveda alcuna prescrizione di legge in materia di RSI, chiede se le ONG che in passato avevano fatto pressione per l'adozione di schemi applicativi obbligatori avranno uno spazio maggiore nella definizione delle politiche in materia di RSI.

S&D e GUE/NGL, le principali forze parlamentari a dialogare con la Commissione sulle questioni di RSI, hanno posto quesiti riguardanti specialmente la tutela dei diritti fondamentali sul posto di lavoro. Infatti, tali questioni contano per ben più della metà delle domande inviate da entrambi i gruppi dal 2010 a oggi. Possiamo prendere ad esempio la domanda E-10194/12, in cui un esponente del gruppo GUE/NGL porta all'attenzione della Commissione le conclusioni del report *Captured by cotton*,⁵⁷ il quale denuncia la condotta di alcune multinazionali spagnole (El Corte Inglés, Inditex e Cortefiel) operanti in India nel settore tessile, accusate non soltanto di sottoporre i propri dipendenti a condizioni di lavoro disumane, ma anche di impiegare lavoro minorile. In particolar modo, nella domanda si fa riferimento

⁵⁷ Redatto da SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations) e ICN (India Committee of the Netherlands), maggio 2011. Disponibile su: http://somo.nl/publications-en/Publication_3673

alla mala fede usata dai datori di lavoro nei confronti dei dipendenti più vulnerabili, appartenenti al gruppo Dalit (la classe più bassa nel tradizionale sistema indiano di caste), i quali venivano costretti a lavorare in condizioni prossime alla schiavitù sulla base di promesse menzognere. In maniera analoga, la domanda E-11164/12, sottoposta da esponenti del gruppo S&D, denuncia alla Commissione le condizioni degradanti in cui versa la popolazione peruviana impiegata nelle settore minerario.

Si deve inoltre osservare che il gruppo S&D, a differenza del GUE/NGL, si è ultimamente fatto promotore di un vero e proprio carteggio con la Commissione riguardante gli schemi di applicazione della RSI, in particolare ponendo l'accento sulla inefficacia dell'approccio volontaristico e la necessità di predisporre una normativa più incisiva.

Da questa analisi emerge come le questioni in tema di responsabilità sociale delle imprese siano entrate a far parte dell'agenda politica delle forze parlamentari della sinistra, le quali sia prima che dopo la Comunicazione del 2011 si sono poste come il principale interlocutore della Commissione in materia. Attraverso il discorso sulla RSI, tali gruppi hanno chiamato la Commissione a prendere conoscenza di massicce violazioni dei diritti dei lavoratori da parte delle multinazionali europee operanti in Paesi terzi. Per quanto riguarda, invece, le imprese operanti esclusivamente nel territorio dell'UE, le questioni occupazionali appaiono essere quelle prevalenti. La dimensione ambientale assume progressiva rilevanza all'interno di tale dibattito, in particolare grazie anche all'impegno del gruppo dei Verdi. Tanto dal dialogo interistituzionale quanto dalla Comunicazione del 2011 possono individuarsi tre grandi tematiche sulle quali si incentra il discorso europeo sulla RSI: 1) rispetto dei diritti umani; 2) occupazione, soprattutto a livello intra-UE e 3) ambiente. A esse si affianca il dibattito sugli schemi applicativi della RSI, e in particolare sulla base volontaristica di tali politiche, rispetto alla quale le forze politiche europee non hanno esitato a esternare le proprie critiche.

2.2. La posizione della Commissione: la RSI in prospettiva storica

Leggendo le risposte elaborate dalla Commissione si evince come essa, dinanzi ai quesiti posti dai membri del Parlamento europeo, abbia

seguito una linea di risposta coerente, basata essenzialmente su due punti: da un lato, pieno supporto e promozione delle iniziative esistenti in materia di RSI, con esplicito riferimento agli standard internazionali del settore; dall'altro, un approccio non prescrittivo alla RSI, che affonda le proprie radici nell'intenzione di non procedere ad alcun intervento regolatore che imponga alle imprese di rispettare obbligatoriamente i principi e le linee guida esistenti nell'ambito della RSI⁵⁸. Una simile posizione emerge già chiaramente dalla Comunicazione del 2006, nell'ambito della quale la Commissione *«invita le imprese europee a dimostrare pubblicamente il loro impegno a favore dello sviluppo sostenibile, della crescita economica e di un miglioramento qualitativo e quantitativo dell'occupazione, nonché a impegnarsi maggiormente per la RSI, in particolare in cooperazione con altre parti interessate [...]»*. Poiché la RSI è fondamentalmente un comportamento volontario delle imprese, un approccio che imponga alle imprese nuovi obblighi ed esigenze amministrative rischia di essere controproducente e sarebbe contrario ai principi di miglioramento della regolamentazione. *Consapevole del ruolo prioritario delle imprese nella RSI, la Commissione ritiene di poter raggiungere meglio i suoi obiettivi collaborando più strettamente con le imprese europee e annuncia quindi il suo sostegno al lancio di un'alleanza europea in materia di RSI [...]»*⁵⁹. Nella stessa Comunicazione si precisa che tale alleanza si concreta in un quadro politico per promuovere iniziative nuove ed esistenti in materia di RSI, ma non rappresenta affatto *«uno strumento giuridico che deve essere sottoscritto dalle imprese, dalla Commissione o da un'autorità pubblica. Non ci sono formalità da espletare per dichiarare il proprio sostegno all'alleanza e la Commissione europea non terrà un elenco delle imprese che la*

⁵⁸ Tale posizione emerge con particolare chiarezza dalla recentissima (25.04.2013) risposta fornita dalla Commissione alla domanda E-5255/13, nella quale si legge: *«Perché la loro condotta risponda pienamente ai principi di responsabilità sociale, la Commissione crede che le imprese dovrebbero provvedere alla definizione di processi per integrare – in stretta collaborazione con gli stakeholders – la responsabilità sociale, ambientale, etica, il rispetto dei diritti umani e delle istanze dei consumatori all'interno della propria attività e strategia di impresa. La Commissione non ha alcuna intenzione di avanzare delle proposte legislative che richiedano alle imprese di rispettare determinati principi o linee guida in materia di RSI»*. (T.d.A.)

⁵⁹ COM(2006) 136 def., cit., par. 1 (Introduzione).

sosterranno»⁶⁰. In linea con un'impostazione spiccatamente volontaristica, la Commissione s'impegna quindi a non intraprendere politiche di RSI che comportino l'imposizione di obblighi giuridici in capo alle imprese, optando invece per una linea di intervento "leggera", basata non solo sulla sensibilizzazione e lo scambio di migliori prassi, ma anche sul sostegno a iniziative multilaterali⁶¹. Tale posizione viene ulteriormente confermata nella risposta fornita alla domanda parlamentare E-6551/12, nella quale la Commissione ribadisce il suo impegno verso un «*approccio multilaterale nel definire le politiche di RSI. La nuova strategia di RSI della Commissione consolida un approccio più costruttivo e inclusivo rispetto alla collaborazione con tutti i vari stakeholders inclusi Stati membri, imprese, sindacati e ONG*» (T.d.A.).

Nel 2013, una simile linea d'intervento "leggera" in materia di RSI è stata oggetto di critiche generalizzate da parte degli esponenti delle forze parlamentari europee⁶². Particolarmente significativo è il caso della domanda E-1473/13, la quale è stata sottoscritta da ben otto europarlamentari, rappresentanti dell'intero spettro politico⁶³. Dopo aver riferito dell'operato di un'impresa spagnola, ritenuta agire in contrasto con i principi di RSI, la domanda si chiude conclude con il seguente interrogativo: «[q]uali misure sta adottando la Commissione al fine di garantire che le imprese facciano un giusto uso della responsabilità sociale di impresa, piuttosto che impiegarlo come un mero strumento di marketing?» (T.d.A.). Tale interrogativo trova eco anche al di fuori del dibattito interistituzionale e si sostanzia in una certa diffidenza nei confronti di un approccio volontaristico puro⁶⁴, considerato come uno strumento che consente alle imprese di sfuggire

⁶⁰ COM(2006) 136 def., cit., par. 1 (Introduzione).

⁶¹ COM(2006) 136 def., cit., par. 5.

⁶² A tal riguardo, sette domande su dieci pongono l'accento sulla necessità di assicurare in maniera più incisiva il rispetto dei principi di RSI.

⁶³ La domanda in questione è stata sottoscritta da parlamentari appartenenti ai seguenti gruppi politici: GUE/NGL, S&D, PPE, Verts/ALE, ALDE, NI.

⁶⁴ Cfr. THIRARUNGRUEANG, *Rethinking CSR in Australia: time for binding regulation?*, in *International Journal of Law and Management*, 55 (3), 2013, 173-200. LIPSCHUTZ, ROWE, *Globalization, governmentality and global politics: regulation for the rest of us?*, Routledge, New York, 2005. ANAND, *Voluntary vs mandatory corporate governance: towards an optimal regulatory framework*, American Law and Economics Association Annual Meetings, Working paper No. 44, 2005. BAKAN, *The corporation. The pathological pursuit of profit and power*, Constable, 2004.

a un regime normativo obbligatorio fondato su una legislazione volta a tutelare i lavoratori e l'ambiente. Tali critiche nei confronti della linea "leggera" perseguita dalla Commissione acquisiscono ulteriore consistenza se storicamente contestualizzate nei processi di trasformazione cui è andata incontro l'economia globale nel corso dell'ultimo secolo. Una simile prospettiva storica viene suggerita, d'altronde, dal testo stesso della Comunicazione del 2006, nella cui introduzione si legge: «*Dalla fine della guerra fredda l'economia di mercato ha prevalso nella maggior parte dei paesi del mondo. Ciò ha aperto nuove opportunità alle imprese, ma crea anche un'esigenza corrispondente di autolimitazione e di mobilitazione da parte del mondo imprenditoriale, nell'interesse della stabilità sociale e del benessere delle società democratiche moderne*»⁶⁵. Il prevalere dell'economia di mercato cui si fa riferimento rappresenta il frutto di un lungo processo storico, che affonda le proprie radici nel modello di sviluppo economico consolidatosi a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento⁶⁶. All'indomani degli Accordi di Bretton Woods (1944), si afferma nelle economie occidentali un modello di sviluppo incentrato sulle idee keynesiane⁶⁷. In linea di massima, Keynes suggeriva che in una data economia investimenti e risparmi non fossero necessariamente coincidenti: «*[i]n sostanza [investimenti e risparmi] potevano divergere per lunghi periodi. [...] Lo Stato, e solo esso, aveva i mezzi per impedire che l'economia si stabilizzasse a un livello potenziale di equilibrio non più caratterizzato dalla piena occupazione. Esso poteva creare credito spendendo fondi non prelevati attraverso le tasse, ad esempio incrementando l'occupazione attraverso le opere pubbliche.*»⁶⁸. Secondo questa prospettiva, gli obiettivi principali dello stato erano occupazione, crescita economica e benessere dei cittadini, e il potere statale era libero di intervenire, accanto ai meccanismi di mercato, per garantirne il miglior conseguimento⁶⁹. Lo stesso John Ruggie, nel 1982, ha definito questo modello di sviluppo economico

⁶⁵ COM(2006) 136 def., cit., par. 1 (Introduzione).

⁶⁶ Cfr. POLLARD, *Storia economica del Novecento*, il Mulino, Bologna, 2004. GLYN, *Capitalismo scatenato. Globalizzazione, competitività e welfare*, Francesco Brioschi Editore, Milano, 2007. HARVEY, *A brief history of Neoliberalism*, Oxford University Press, 2005. SILVER, *Forces of labor*, Cambridge University Press, 2005.

⁶⁷ POLLARD, *Storia economica del Novecento*, cit.

⁶⁸ POLLARD, *Storia economica del Novecento*, cit., 19.

⁶⁹ Cfr. HARVEY, *A brief history of Neoliberalism*, cit.

come “*embedded liberalism*”⁷⁰ in considerazione della “irreggimentazione” cui erano sottoposte per via legale le forze di mercato. Infatti, intorno ai processi di mercato e alle attività imprenditoriali esisteva una trama di restrizioni sociali e politiche, disciplinata secondo un contesto volto non soltanto a limitare, ma anche a orientare la strategia economica e industriale⁷¹. L’attuazione di politiche keynesiane nei paesi OCSE condusse a una forte riduzione del tasso di disoccupazione e quindi, al rafforzamento delle organizzazioni sindacali e all’incremento dei salari. «*In questo periodo fu anche potenziata la legislazione a tutela dell’occupazione, contraria al licenziamento arbitrario e limitativa, in linea generale, delle prerogative del datore di lavoro in tema di assunzioni e licenziamenti [...]. Un’ulteriore conquista dei lavoratori fu la drastica diminuzione della media delle ore lavorate all’anno, da circa 2000 nel 1950, a 1750 nel 1973: l’equivalente di una mezza giornata di lavoro in meno ogni settimana*»⁷². Al riguardo, eloquenti appaiono i dati riportati nella tabella numero 1 dell’appendice, nella quale si nota che tra il 1960 e il 1979 i sussidi di disoccupazione hanno registrato un notevole aumento, così come in crescita appare l’indice di legislazione di protezione all’occupazione. Con l’inizio degli anni ’70 prese il via una stagione di cambiamento epocale: in tutte le economie europee si registrarono perdite di produttività, mentre la costante crescita dei salari reali produsse ripercussioni inflazionistiche, i cui effetti furono aggravati dall’aumento generalizzato del prezzo del petrolio e delle materie prime⁷³. A ciò dovevano ancora aggiungersi gli effetti della crisi fiscale alla quale molti paesi andarono incontro in conseguenza dell’aumento della spesa sociale. Tuttavia, il principale fenomeno che segnò la crisi delle teorie keynesiane, riportando alla ribalta una visione più ottimistica delle istituzioni del libero mercato, fu la stagflazione degli anni ’70. Come spiega lo storico dell’economia Sidney Polland «[...] *la ricetta keynesiana si era dimostrata adatta alle condizioni degli anni Trenta –*

⁷⁰ RUGGIE, *International regimes, transactions, and change: embedded liberalism in the postwar economic order*, in *International Organization*, 36(2), 1982, 379-415.

⁷¹ HARVEY, *A brief history of Neoliberalism*, cit.

⁷² GLYN, *Capitalismo scatenato. Globalizzazione, competitività e welfare*, cit., 28-29.

⁷³ Si veda GLYN, *Capitalismo scatenato. Globalizzazione, competitività e welfare*, cit. Si veda anche: ARMSTRONG, *Capitalism since World War II. The making and breaking of the long boom*, Basil Blackwell, Oxford 1991.

periodo contrassegnato dalla deflazione, dalla caduta mondiale dei prezzi e da una forte disoccupazione. La crescita dei prezzi non fu allora un problema, ma una popolazione consapevole della presenza di un'alta e costante offerta di lavoro e di un movimento dei prezzi verso l'alto non esiterà invece a chiedere aumenti salariali per anticipare ulteriori aumenti dei prezzi, mentre i datori di lavoro saranno fiduciosi di poter scaricare questi aumenti sui loro clienti. L'inflazione dunque si autoalimenta e finisce per accelerare in assenza di una riserva di disoccupati che, disputandosi i posti di lavoro disponibili, possa moderare le richieste salariali»⁷⁴. Le idee monetariste si andarono così sostituendo a quelle keynesiane, e lo stesso ruolo dello stato nell'economia andò riconsiderato: il suo scopo principe era quello di controllare l'offerta di moneta in circolazione al fine di evitare pericolose spirali inflazionistiche. «In particolare, se la quantità della moneta circolante viene limitata dall'iniziativa di governo, i datori di lavoro non sono in grado di pagare aumenti salariali richiesti e se i sindacati sono abbastanza forti da imporli comunque, finiscono fuori mercato provocando la disoccupazione dei loro iscritti»⁷⁵. A cavallo tra gli anni '70 e '80 la maggior parte dei governi occidentali adottò, implicitamente o esplicitamente, una prospettiva monetaristica, che si affermò quale predominante anche all'interno dei processi decisionali di istituzioni internazionali quali la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e, più tardi, le istituzioni dell'Unione europea⁷⁶. Prese allora il via un periodo di deregolamentazione del mercato del lavoro, che divenne parte integrante delle politiche economiche suggerite dall'OCSE, le quali miravano a: «1) rendere i salari e il costo del lavoro più flessibili, rimuovendo le restrizioni che impediscono ai salari di riflettere le condizioni locali e i livelli di competenza individuali, in particolare dei giovani lavoratori; 2) riformare i dispositivi che tutelano la sicurezza dell'occupazione, ma impediscono di espandere l'occupazione nel settore privato; 3) riformare il sistema del sussidio di disoccupazione e dei benefici correlati – insieme al modo in cui interagiscono con il sistema tributario – in modo che gli obiettivi fondamentali di equità della società vengano raggiunti attraverso strumenti che influenzino più

⁷⁴ POLLARD, *Storia economica del Novecento*, cit., 20.

⁷⁵ POLLARD, *Storia economica del Novecento*, cit., 21.

⁷⁶ HARVEY, *A brief history of Neoliberalism*, cit.

limitatamente l'efficiente funzionamento del mercato del lavoro»⁷⁷. Inoltre, tra le proposte caldegiate dall'OCSE va ricordata la desiderabilità di «allentare i vincoli obbligatori al licenziamento ove i dispositivi in atto limitino seriamente la possibilità di ristrutturazione aziendale e le opportunità di occupazione dei nuovi entranti nella forza lavoro»⁷⁸. Come ricorda Andrew Glyn⁷⁹, la posizione dell'OCSE è stata fatta propria dal Fondo Monetario Internazionale: «[...] le cause della disoccupazione possono essere individuate nelle istituzioni del mercato del lavoro. Per questa ragione i paesi con un elevato tasso di disoccupazione sono stati più volte invitati a intraprendere una drastica riforma strutturale per ridurre le rigidità del mercato del lavoro»⁸⁰. Nella banca dati dell'OCSE relativa all'indice di legislazione di protezione del lavoro, si nota come nel periodo compreso tra il 1985 e il 2008 è stata riscontrata una riduzione del livello di tutela soprattutto rispetto a quei Paesi i cui indici di protezione del lavoro erano più alti all'inizio del periodo⁸¹. Inoltre, le riduzioni più drastiche hanno interessato soprattutto Paesi europei quali l'Italia (-47%), la Svezia (-46,4%), la Germania (-33%), il Belgio e il Portogallo (-31%).

Come ricorda anche la Comunicazione del 2006, il dibattito in tema di responsabilità sociale d'impresa si inserisce inevitabilmente nel solco delle trasformazioni storiche passate in rassegna pocanzi. Infatti, coerentemente con i processi evolutivi della legislazione sul lavoro (e, in generale, con la disciplina dell'impresa intesa in relazione con l'ambiente circostante sociale e non), intende intervenire «*nell'interesse della stabilità sociale e del benessere delle società democratiche moderne*»⁸², non attraverso una maggiore tutela della classe lavoratrice, bensì attraverso condotte volontarie «*di autolimitazione e di mobilitazione da parte del mondo imprenditoriale*»⁸³. Questa

⁷⁷ OECD Jobs Study Evidence and Explanations, Part I: Labor market trends and underlying forces of change; Part II: The adjustment potential of the labor market, Parigi, OCSE, 1994.

⁷⁸ OECD Jobs Study Evidence and Explanations, Part I: Labor market trends and underlying forces of change; Part II: The adjustment potential of the labor market, cit.

⁷⁹ GLYN, *Capitalismo scatenato. Globalizzazione, competitività e welfare*, cit.

⁸⁰ FMI, *Unemployment and labor market institutions: why reforms pay off*, in *World Economic Outlook*, aprile 2003, 129.

⁸¹ Fonte: *Online OECD Employment Database* <http://www.oecd.org/employment/emp/onlineoecdemploymentdatabase.htm#epl>

⁸² COM(2006) 136 def., cit., par. 1 (Introduzione).

⁸³ COM(2006) 136 def., cit., par. 1 (Introduzione).

prospettiva storica suggerisce due opzioni evolutive per la RSI. La prima guarda positivamente agli sviluppi della RSI, volta a divenire uno strumento di tutela e integrazione degli interessi sociali, ambientali e dei lavoratori nell'attività di impresa. All'interno di questo scenario, appare cruciale sciogliere il nodo degli schemi applicativi della RSI, alla luce delle perplessità, espresse anche nelle interrogazioni parlamentari esaminate nei paragrafi che precedono, esistenti in merito all'efficacia dell'approccio volontaristico. La seconda opzione evolutiva fa tesoro delle critiche che additano la RSI quale strumento che consente alle imprese di sfuggire a una legislazione in grado di tutelare maggiormente i lavoratori e l'ambiente, nel contesto storico di un percorso evolutivo che, a partire dagli anni '70, si è incentrato sulla deregolamentazione del mercato del lavoro, e che ha portato a un progressivo attenuamento della legislazione a tutela dei lavoratori. Questa prospettiva indurrebbe a un più cauto approccio nei confronti della RSI, che potrebbe in fin dei conti rivelarsi essere una mera "copertura di zucchero" attorno alla pillola amara dell'indebolimento della legislazione a protezione del lavoro, in nome di una maggiore competitività sul mercato globale. In quest'ottica, la RSI riempirebbe il vuoto politico e normativo lasciato da indirizzi di politica economica e sociale che, nel corso degli ultimi trent'anni, hanno sacrificato sull'altare dell'efficienza e della produttività la tutela del lavoro e dell'ambiente.

3. Conclusioni


Nel tirare le somme della nostra analisi, il punto di arrivo evidente e largamente condiviso si potrebbe sintetizzare nella constatazione per cui l'approccio volontaristico che caratterizza le politiche di responsabilità sociale d'impresa ne è, al tempo stesso, croce e delizia. Croce poiché espone, fin troppo facilmente, il fianco alle critiche di coloro i quali sostengono, non senza argomenti, la necessità di pensare l'attività d'impresa in maniera da rafforzare la tutela di valori fondamentali quali i diritti dei lavoratori, la salvaguardia di beni collettivi quali l'ambiente e la salute pubblica, la fiducia dei consumatori, piuttosto che cedere spazio alla discrezionalità degli operatori economici in simili ambiti. Delizia, perché proprio tale

approccio morbido e, per certi versi, *à la carte*, la rende attraente per quegli stessi attori.

D'altronde, il crescente interesse istituzionale, riscontrabile sulla base dello studio delle iniziative della Commissione da un lato, e del sempre maggiore attivismo del Parlamento europeo dall'altro, possono contribuire a una trasfusione delle politiche in materia di responsabilità sociale delle imprese in strumenti di *hard law*. Nella misura in cui tali politiche riflettono le preoccupazioni che la collettività degli interessati nutre verso tematiche quali il rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro, ciò è più che auspicabile, in considerazione delle tradizioni costituzionali e normative degli Stati membri, e dell'Unione europea stessa in quanto progetto politico.


Appendice quantitativa

Fig. 1 – Numero delle domande parlamentari in materia di RSI: 2010-2013⁸⁴



Fonte: *Basil*

Fig. 2 – Tendenze tematiche nelle domande parlamentari sulla RSI: 2010-2013⁸⁵




⁸⁴ L'ultimo accesso alla banca dati è stato effettuato il 15 giugno 2013. Conseguentemente, l'annata 2013 riporta un numero parziale di domande parlamentari, che tuttavia contribuisce a fornire informazioni rilevanti in merito alle tendenze evolutive.

⁸⁵ L'organizzazione tematica della domande parlamentari è un'elaborazione personale degli autori. Le domande sono state raccolte nelle seguenti categorie: HR (Diritti umani), HR-E (Diritti umani e ambiente), FT (Trasparenza finanziaria), EMPL (occupazione), APP (Schemi applicativi della RSI). Nella categoria HR-E i diritti umani sono trattati congiuntamente con le questioni ecologiche, mentre nella categoria HR i diritti umani sono individualmente considerati.

Fonte: *Basil*

Fig. 3 – Forze politiche e tendenze tematiche nelle domande parlamentari sulla RSI: 2010-2013



Fonte: *Basil*

Tab. 1 – Tendenze del mercato del lavoro: 1960-1979

Media dei 19 paesi OCSE	Adesione al sindacato (%)	Indice di legislazione di protezione dell'occupazione	Sussidio di disoccupazione (% salario medio)	Tasso di disoccupazione (%)
1960-64	38,8	0,79	28	2,1
1965-69	39,1	0,85	31	2,1
1970-74	41,4	0,99	34,6	2,5
1975-79	44,8	1,09	43,2	4,3

Fonte: BAKER, GLYN, HOWELL, SCHMITT, *Labor market institutions and unemployment: a critical assessment of the cross-country evidence*, in HOWELL (a cura di), *Fighting unemployment: the limits of free market orthodoxy*, Oxford University Press, New York, 2005.